DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 19 ottobre 2007, n. 681.

Istituzione del Monumento Naturale «Madonna della Neve» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art. 7 della sopracitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali;

CONSIDERATO che nel Comune di Rocca Priora, in provincia di Roma, è presente un'area di interesse naturalistico ed ambientale, adiacente al Santuario della Madonna della Neve e confinante al Parco Regionale dei Castelli Romani, con superficie pari ad ha. 3,00, in parte acquisita al patrimonio regionale;

CONSIDERATO che nell'area si evidenzia la presenza dominante di boschi di castagno in ricostituzione (*Castanea sativa*) con composizione floristica tipica del sottobosco;

CONSIDERATO che sono presenti inoltre specie faunistiche naturalisticamente rilevanti quali l'istrice (*Hystrix cristata*), la volpe (*Vulpes vulpes*), l'upupa (*Upupa epops*) e la poiana (*Buteo buteo*), oltre che specie nidificanti, tipici degli ecosistemi forestali naturali ed evoluti;

RITENUTO che per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche si ritiene necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della conservazione dell'area denominata "Madonna della Neve" in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta n. del 2/10/2007;

DECRETA

- 1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Madonna della Neve" nel Comune di Rocca Priora, in provincia di Roma, di estensione pari ad ha. 3,00, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).
- 2) All'interno del Monumento Naturale "Madonna della Neve", si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.29/97 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare è vietato:
- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.
- 3) La gestione del Monumento Naturale "Madonna della Neve" è affidata all'Ente di Gestione Regionale Parco dei Castelli Romani, il quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 19 ottobre 2007

Il Presidente Marrazzo

